

giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE MOTIVATO

N. 117 IN DATA 16 MAGGIO 2024

Oggetto: verifica di assoggettabilità a VAS del piano urbanistico attuativo denominato “Santa Caterina” località palazzina nel comune di Verona.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *“per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento”*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- che la Commissione VAS si è riunita in data 16 maggio 2024 come da nota di convocazione del 15 maggio 2024 protocollo regionale n. 234234;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal suap del Comune di Verona con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn.62369 e 62375 del 06/02/2024, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano Urbanistico Attuativo denominato “Santa Caterina” in Località Palazzina;

DATO ATTO che a seguito della richiesta prot n. 87188 del 20/02/2024 da parte dell'Unità Organizzativa VAS, VINCA, e NUVV, in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n.96371 del 26/02/2024 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che con nota prot n. 86776 del 20/02/2024 l'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, ha inviato richiesta di parere ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV - Area Tecnica e Gestionale U.O. Valutazioni VIA VAS Grandi Opere Ambiente e Salute
- Comune di Verona
- Provincia di Verona
- Consorzio di Bonifica Veronese
- Distretto Idrografico delle Alpi Orientali



- Ulss n. 9 Scaligera
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e
- Vicenza
- Comune di San Giovanni Lupatoto
- Acque Veronesi

PRESO ATTO E CONSIDERATO quanto evidenziato nel parere pervenuto da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati:

- Comune di Verona acquisita al prot. reg. n. 135446 in data 15/03/2024
- pubblicato e scaricabile al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;*

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della *“Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 65/2024”*, pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che oggetto del presente parere è il “Piano Urbanistico Attuativo denominato “Santa Caterina” Località Palazzina nel Comune di Verona”.

L'area oggetto di intervento è situata nella zona periferica di Verona a sud-est della città, in località Palazzina, ed è compresa tra Via Palazzina – via San Giovanni Lupatoto e Strada Santa Caterina. Confina ad est con un'area agricola ed a nord-ovest con un ambito residenziale in corso di realizzazione PUA n.7190260122.

Il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) denominato “SANTA CATERINA” è in attuazione alla scheda norma del piano degli interventi del Comune di Verona ATO 5 – E4. Tale ambito prevede la realizzazione di un complesso residenziale a bassa densità edilizia integrato nel verde. La proprietà, come da scheda norma “E4” variante 22, si sviluppa per una superficie di mq 9.213,00 e una SUL pari a mq 1.382,00 e una VS = 50% della ST (mq 4.606,50).

Gli obiettivi del Piano Urbanistico Attuativo illustrati dal valutatore nel RAP sono:

- la realizzazione di un'area verde attrezzata nella zona Est del comparto pari a mq 2.271,00 con l'inserimento di un percorso pedonale di collegamento al parco esistente su Via Pestrino, con lo scopo di riqualificare l'intero ambito. L'area verde sarà uno spazio libero e sicuro per la collettività, saranno apportate migliorie estetiche e funzionali dotandola di attrezzature sportive per la realizzazione della palestra all'aperto ed elementi di arredo urbano che possano permetterne il quotidiano utilizzo. Sarà dotata di area relax con panchine, un percorso pedonale di mq 250,00 tra le alberature definendo più zone all'interno dell'area verde attrezzata per il posizionamento degli attrezzi per le attività all'aperto;
- il prolungamento della sede stradale e dei marciapiedi esistenti “dal PUA approvato lato Nord/Ovest”, la formazione e la realizzazione di una rotonda per inversione di marcia e gli standard a parcheggio pubblico composti da 6 stalli di cui uno dedicato ai diversamente abili con le relative alberature, ai sensi dell'art.16 delle NTO del PI e DCC n°7/2021, per una superficie totale pari a mq 751,35 da cedere. La breve strada di accesso all'ambito sarà eseguita con le stesse caratteristiche e dimensioni dell'esistente in prosecuzione della strada pubblica, già ceduta al patrimonio comunale, dal Pua denominato Palazzina Scheda Norma 269 + 122 (già realizzato);
- la riqualificazione (entro ambito PUA) dell'area Sud in fregio alla Strada vicinale Santa Caterina, interessata da una condotta della rete consorziale, interrata e già intubata, identificate catastalmente in 00ID1 di mq.119 e 00ID2 di mq.102.66, a cui vanno aggiunti mq.31.44 di area extra ambito PUA. Tale riordino prevede l'inserimento di una serie di parcheggi pubblici per un totale di mq 253,37 costituiti da 13+2 stalli lungo il senso di marcia e ulteriori 6 stalli a parcheggio di cui 2 per diversamente abili con le relative alberature, ai sensi dell'art.16 delle NTO del PI e DCC n°7/2021, stalli per biciclette e aree a verde di mitigazione ambientale. La



realizzazione di un marciapiede ad uso pubblico in parte su canale consorziale intubato pari a mq 346,03 e il completamento del marciapiede extra-ambito pari a mq 31,34 al fine di garantire il collegamento pedonale fino all'incrocio con via S. Giovanni Lupatoto.

Ai sensi dell'art. 4 delle NTO del PI, il PUA propone una variazione del perimetro dell'ambito di intervento previsto dal PI e dalla scheda norma. La Tavola 1.1 - Planimetria Catastale, parte del Fascicolo 1 - Inquadramento, evidenzia infatti sia il perimetro dell'ambito di PUA, conforme all'individuazione inserita nel PI, sia il perimetro dell'ambito di progetto, che prevede l'ampliamento al fine di collegarsi alla viabilità esistente realizzata con il PUA "Palazzina 269-122" e al fine di riqualificare il tratto di Strada Santa Caterina.

La variazione rientra nella misura massima del 10% della ST ferma restando la capacità insediativa del Piano.

Ai sensi dell'art. 4/comma 3 delle NTO del PI, il PUA propone una variazione degli indici stereometrici della scheda norma nella misura massima del 10% della SUL massima, proponendo una Sul complessiva da mq. 1.382 mq di U1-abit. a mq. 1520.20. La motivazione di tale richiesta si evince nella Relazione tecnica illustrativa e viene giustificata dalla valorizzazione dell'area ai fini di renderla uno spazio più usufruibile per la collettività collegato ad altre aree pubbliche a parco limitrofe realizzate ed in corso di ultimazione.

Tale valorizzazione potrà altresì godere della proposta di riqualificazione della viabilità di accesso pedonale lungo strada Santa Caterina, come già descritto, attualmente in stato di degrado e abbandono, per la quale verrà realizzato un marciapiede che si collega direttamente con Via San Giovanni Lupatoto con previsione di nuovi posti auto alberati lungo Strada Santa Caterina, oltre al parcheggio prescritto dalla scheda norma a servizio del parco dell'Adige e della nuova area a verde attrezzato.

Il PUA, ai sensi dell'art.4 comma 3 delle NTO del PI, prevede l'aumento della SUL attribuita alla destinazione residenziale prevista nella SN nella misura seguente:

- 1382 mq. TOTALE x 10% = 138,20 mq (APPLICAZIONE DEL 10% SULLA SUL TOTALE)
- 1382 mq. (U1 abitativo) + 138,20 mq = 1520.20 mq TOTALE

La rimodulazione proposta è supportata dal dimensionamento del PAT di tipo residenziale per l'ATO 5.

La proposta di ampliamento dell'ambito di intervento, secondo i limiti definiti dall'art.4 delle NTO (incremento del 10% come precedentemente descritto) viene richiesta dal progetto del PUA con l'obiettivo di inserire all'interno dell'ambito di progetto le aree poste in fregio a Via Santa Caterina per tutta la lunghezza della proprietà e una parte extra-ambito, allo scopo di recuperare, valorizzare e migliorare l'area rendendola uno spazio più usufruibile per la collettività, visto l'attuale stato di degrado e abbandono. Via Santa Caterina è una strada vicinale, di uso pubblico, molto utilizzata in quanto conduce alla passeggiata sulla sponda dell'Adige ad altre residenze e ad impianti agricoli.

La richiesta di riqualificazione dell'ambito in fregio alla strada nasce a seguito di una serie di analisi eseguite sul luogo che hanno fatto emergere delle esigenze di natura funzionale, in quanto gli spazi adiacenti la strada ad oggi vengono utilizzati come parcheggio in maggior parte dai fruitori della passeggiata in riva all'Adige. Essendo ad oggi uno spazio abbandonato e non organizzato in prossimità dell'incrocio con via San Giovanni e comunque pericoloso e urgente di interventi, come si evince anche dal parere del settore viabilità e strade che richiede il collegamento tra il marciapiede su via S. Giovanni Lupatoto con quello previsto progettualmente in fregio alla Strada Santa Caterina.

Come illustrato nel RAP, le problematiche ambientali presenti nelle aree interessate dal PUA possono essere comprese al meglio suddividendo il sistema ambiente nei diversi comparti da analizzare poi singolarmente.

Per tale ragione è stata riportata una descrizione dello stato attuale dei diversi comparti ambientali in relazione al Piano Attuativo, di cui sono state considerate le azioni progettuali. Tali descrizioni ed analisi sono state utili alla completa comprensione delle valutazioni fatte successivamente e determinanti la valutazione complessiva di assoggettabilità al procedimento di VAS. Oltre che con



temi e aspetti propriamente ambientali, il PUA in analisi interagisce anche con altri fattori i quali sono strettamente correlati ai temi ambientali in quanto costituiscono "fattori di pressione ambientale".

In altre parole l'interazione del piano con alcuni fattori di pressione può determinare effetti significativi sui temi ambientali e contestualmente tali fattori costituiscono ambito prioritario di intervento per garantire la sostenibilità del piano e, più in generale, dello sviluppo dell'area interessata dallo stesso.

Nel capitolo 3 del RAP, al fine di definire il contesto ambientale di riferimento, per ciascun tema ambientale individuato vengono evidenziate le criticità o le aree di sensibilità desunte dalle analisi dei dati e dei piani e programmi settoriali di riferimento. Sono stati utilizzati i dati e le informazioni disponibili in letteratura e nei documenti di analisi che accompagnano i vari Piani di settore di diverso livello (regionale, provinciale), in coerenza con quanto previsto dall'art. 13 comma 4 terzo capoverso del Dlgs 152/2006 ("per evitare duplicazioni della valutazione, ...omissis..., approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative").

Per quanto riguarda l'analisi del PUA rispetto al quadro programmatico sovracomunale, comunale e di settore (PGRA e PGA), è possibile affermare che le modifiche proposte si pongono in coerenza o, in riferimento ai Piani di Settore, non presentano problematiche.

Gli esiti della verifica di assoggettabilità a VAS evidenziano che gli impatti attesi dell'attuazione della PUA non sono significativi per quasi la totalità delle azioni. Si rileva la prevalente coerenza con il quadro pianificatorio sovraordinato.

Complessivamente, il RAP ha considerato e risulta sostanzialmente rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente e si rileva altresì come l'analisi integrata della documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS e con i pareri resi dalle Autorità Ambientali consultate, consente di accertare il rispetto di quanto previsto dai "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12", di cui all'Allegato I, Parte Seconda, Titolo II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Risulta quindi possibile, da parte dell'Autorità competente, l'espressione del presente parere di non assoggettabilità a VAS, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma "3-bis" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., seppur evidenziando la necessità di prevedere puntuali raccomandazioni la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune.

Infine, preme comunque evidenziare come la presente proposta di parere rilasciato nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità delle opere ed edifici esistenti e delle azioni previste dalla presente proposta di PUA la cui sussistenza e verifica è altresì demandata al Comune.

Con DGR n. 1572 del 3 settembre 2013, sono state approvate le Linee Guida recanti la "Definizione di una metodologia teorica e sperimentale per l'analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica (deliberazione della Giunta regionale del Veneto 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.Lgs. 163/2006 e abrogazione D.G.R. n. 3308/08)".

Il 29 maggio 2017, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la Legge finalizzata al contenimento del consumo di suolo.

La legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, pubblicata sul BUR del 9 maggio 2017, ed entrata in vigore il 24 giugno 2017, promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali; in particolare la nuova disciplina mira a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050.

La legge regionale mette in atto le azioni per un contenimento di consumo di suolo, stabilendo che tale obiettivo sarà gradualmente raggiunto nel corso del tempo e sarà soggetto a programmazione regionale e comunale. Particolare rilievo nell'impianto normativo della legge rivestono le previsioni volte alla riqualificazione edilizia ed ambientale e alla rigenerazione urbana, che prevedono forme



ed azioni quali la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, il recupero, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso impatto energetico e ambientale.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 151 del 31 dicembre 2019 è stata pubblicata la Deliberazione n.1911 del 17 dicembre 2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato i "Criteri di utilizzo della quantità di "riserva" del suolo regionale consumabile di cui alla DGR n. 668/2018". Tale Deliberazione dunque stabilisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovra comunali omogenei.

Con DCC n.27 del 10 giugno 2021 è stata approvata la variante di adeguamento per il contenimento del consumo di suolo, secondo le procedure semplificate di cui all'art. 14 della L.R. 14/17. Con detta delibera l'ambito oggetto di PUA è riconosciuto tra gli "Interventi sempre consentiti in deroga ai limiti stabiliti dalla DGR 668/2018 ai sensi dell'art.12 L.R. 14/2017" e pertanto le disposizioni della suddetta norma non incidono sul procedimento in Corso.

Le misure di mitigazione e gli accorgimenti adottati indicati nel RAP permetteranno una corretta gestione delle risorse ambientali. Le matrici/componenti ambientali analizzate dal valutatore non risultano essere caratterizzate da particolari criticità, infatti dall'analisi della documentazione relativa alle caratteristiche delle aree e dei possibili impatti, evidenziati attraverso l'articolazione delle matrici di valutazione, non emergono effetti significativi di alcuna natura che possano comportare rischi per la salute umana o per l'ambiente immediati, cumulativi, a breve o a lungo termine, permanenti o temporanei, negativi, derivanti dalla realizzazione delle previsioni di piano in quanto non vengono introdotte funzioni in contrasto con quelle esistenti o che possano alterare a breve o lungo termine gli equilibri attuali.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VInCA e NUVV in data 16 maggio 2024, dalla quale emerge che il "Piano Urbanistico Attuativo denominato "Santa Caterina" Località Palazzina nel Comune di Verona", sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi del Piano Urbanistico Attuativo, non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento di puntuali raccomandazioni;

ATTESO che il rispetto delle raccomandazioni ambientali contenute nel presente parere motivato va garantito dall'Amministrazione comunale prima della approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una "Relazione di sintesi";

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
SI ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

Il "Piano Urbanistico Attuativo denominato "Santa Caterina" Località Palazzina nel Comune di Verona", sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi del Piano Urbanistico Attuativo previo il rispetto delle seguenti raccomandazioni:

1. in fase di attuazione, siano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP descritte nel Cap.5;



2. per gli ambiti di trasformazione che comportano scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);
3. siano ottemperate le indicazioni/prescrizioni contenute nei pareri resi dagli enti/autorità ambientali, per le parti non in contrasto con i contenuti del presente parere di non assoggettabilità a VAS;
4. l'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui agli articoli 12 e 13 e dagli interventi di ristrutturazione edilizia, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle NTA del PGRA (All. A punti 2.1 e 2.2) solo nel caso in cui sia accertato il superamento del rischio specifico medio R2, come disciplinato dall'art. 14 commi 2 e 4;
5. in fase di realizzazione di aree a parcheggio funzionalmente collegate alle attività insediabili dovranno essere adottate adeguate attenzioni/accorgimenti tecnici al fine di evitare il percolamento di sostanze nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo generato dalle acque di dilavamento. A tale fine si richiama il rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 39 del PTA;
6. In considerazione della presenza della fascia di ricarica degli acquiferi riportata nelle tavole del PAT (TAV.01 – vincoli) e della “vulnerabilità intrinseca degli acquiferi” (TAV.03 – fragilità) è opportuna la prevenzione nei riguardi della falda freatica, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.). I reflui civili derivanti dagli edifici previsti dal PUA dovranno inoltre essere gestiti secondo le previsioni normative vigenti;
7. in fase di attuazione delle previsioni contenute nel PUA qui in esame deve essere determinato, da parte del Comune, l'ammontare della quantità di consumo di suolo interessata dall'intervento, ai sensi della L.R. 14/17, assegnata dalla DGRV n. 668/18, al fine di aggiornare il “Registro del consumo di suolo” in applicazione della L.R.14/2017 Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, la quale detta norme per il contenimento del consumo di suolo;
8. si raccomanda che gli interventi previsti siano rispettosi della questione relativa all'impermeabilizzazione del suolo, individuando, in fase di definizione progettuale degli stessi, opportune soluzioni atte a ridurre al minimo la copertura del suolo (ad esempio attraverso l'utilizzo di pavimentazione parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc. ...);
9. devono essere recepiti gli esiti della “Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 110/2024” dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e



ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;

e prescrivendo:

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini all'ambito in esame, anche mediante la realizzazione di idonee fasce arboreo-arbustive con struttura plurifilare e multiplana, di adeguata ampiezza possibilmente non inferiore a 5 m): *Bufo viridis*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Hypsugo savii*. In alternativa al rafforzamento delle condizioni ecotonali in corrispondenza dei predetti margini dell'ambito, andranno attuati interventi di miglioramento ambientale per il recupero ovvero il rafforzamento degli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario, con riferimento all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, da effettuarsi prioritariamente nelle aree di connessione ecologica-funzionale con riferimento alla rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate;
2. di utilizzare nella realizzazione delle opere a verde specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Erythronio-Carpinion betuli*);
3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Verona, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si richiama in questa sede il rispetto degli adempimenti previsti dalla DGR n. 244 del 23 maggio 2021 e dei contenuti della nota esplicativa del 16.02.2022 prot. 71886 della Direzione regionale Difesa del suolo.

Qualsiasi modifica rispetto a quanto esaminato e in atti, dovrà essere sottoposta per la parte in variante a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione che ciò non rappresenti variante sostanziale a quanto valutato in questa sede.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.



La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna